



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Disegno:

SCHEMA DI CONTRATTO

REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA CAOTORTA

Tavola:

03

Località:

PONZANO VENETO

Via Caotorta

Progettista:

Cavallin ing. Eros

Collaboratori:

Timbro e firma:

06.07.2016	a	prima emissione	ing. E. Cavallin	st	st	ec	ec	Commissa: 7260
DATA	REV.	DESCRIZIONE	CAPO COMMESSA	OPERATORE	RIESAME	VERIFICA	VALIDAZIONE	



TECNOHABITAT
ingegneria

Via Cavour 23 - 31044 Montebelluna (TV)
tel. 0423.601888 fax 0423.601880
email: studio@tecnohabitatingegneria.it
www.tecnohabitatingegneria.it

STUDIO CON SISTEMA DI GESTIONE
DELLA QUALITA' CERTIFICATO n. 5341/01/S



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

Rep. n.

**CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA CAOTORTA
(CIG CUP.)**

L'anno duemila..... (.....), addì (.....) del mese di in Ponzano Veneto, nella sede comunale, avanti a me, dott.ssa. Antonella Viviani, segretario del Comune di Ponzano Veneto, autorizzato ai sensi di legge a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nei quali il Comune è parte, senza assistenza di testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio assenso rinunciato, sono comparsi personalmente:

- Visotto Angelo, nato a Conegliano il 8 novembre 1952, Capo 8° Dipartimento "Coordinamento del Territorio", settore "Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi, Patrimonio" del Comune di Ponzano Veneto (C.F. 00517500260), domiciliato per la funzione presso la sede comunale sita in Ponzano Veneto, via Giovanbattista Cicogna, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del predetto ente, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in forza del decreto sindacale n. 2 del 20 marzo 2013.

- , nato a il , residente in , via , che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta , con sede in , via , iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di (codice fiscale e numero di iscrizione).

PREMESSO

- che con determinazione del responsabile del servizio Lavori pubblici n. 253 del 10/06/20106 veniva affidato al progettista ing. Eros Cavallin dello studio Tecnohabitat Ingegneria di Montebelluna (TV) l'incarico per il rilievo topografico, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori afferenti la "Realizzazione in un tratto di marciapiede in via Caotorta";
- che con deliberazione della Giunta comunale n. del, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di " Realizzazione in un tratto di marciapiede in via Caotorta ", redatto dal progettista incaricato per un importo complessivo di € 190 000,00;
- che l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 120 000,00= + I.V.A., dei quali € 6 067,17= per lavori in economia e € 3 944,65= per oneri per la sicurezza;
- l'importo dei lavori a base di gara ammonta a € 109 988,20 (al lordo degli oneri della sicurezza interna pari a che sono stati specificati dall'impresa in fase di offerta);
- che con determinazione del responsabile del settore LL.PP. n. ____ del _____ è stata indetta gara d'appalto, per l'affidamento dei lavori suddetti, approvando contestualmente il relativo bando di gara, con un importo a base d'asta di Euro 120.000,00 = più I.V.A. 10%, inclusi gli oneri di sicurezza;
- che con determinazione n. ____ del _____, allegato sub "A" al presente atto, i lavori predetti sono stati aggiudicati, a seguito di asta pubblica, alla ditta _____ con sede in _____, Via _____ n. ____ per un prezzo complessivo di Euro _____ = più I.V.A., inclusi gli oneri di sicurezza, così determinato in base all'offerta presentata per la gara conservata agli atti del Comune;

- che l'appalto si effettua alle condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto, dal progetto esecutivo e da tutti gli atti richiamati e/o comunque citati nel presente contratto e nella documentazione di gara;
- che, ai sensi del D.Lgs.81/2008 s.m.i., è stato acquisito agli atti il Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i signori comparenti, della cui identità personale e rappresentanza io, segretario rogante, sono certo, convengono e stipulano le condizioni che seguono:

Art. 1 - Oggetto e parti del contratto

1. Il Comune di Ponzano Veneto, a mezzo del costituito suo rappresentante, in esecuzione dei citati provvedimenti, affida alla ditta di , che accetta, l'appalto dei lavori di " Realizzazione in un tratto di marciapiede in via Caotorta ", avente ad oggetto le prestazioni indicate nel capitolato speciale e negli altri elaborati progettuali, secondo le indicazioni che verranno impartite, di volta in volta, dal direttore dei lavori.

2. Il luogo di esecuzione dei lavori è a Ponzano Veneto

3. Il Comune di Ponzano Veneto e la ditta verranno indicati, nel prosieguo del presente contratto, rispettivamente "stazione appaltante" e "ditta appaltatrice".

Art. 2 - Corrispettivo del contratto

1. Il corrispettivo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture previste dal presente contratto è calcolato a misura (corpo, misura, a corpo e a misura).

2. La stazione appaltante corrisponderà alla ditta appaltatrice, per la completa e perfetta esecuzione dei lavori di cui trattasi, la somma di euro (.....), oltre all'IVA, (euro per lavori a misura ed

€ 3 944,65 per oneri della sicurezza), secondo l'importo risultante (per contratti da stipulare a misura) dall'offerta al ribasso del% sull'elenco prezzi posto a base di gara. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in relazione alla quantità effettiva della prestazione, e la misura del corrispettivo da pagare alla ditta appaltatrice sarà soggetta alla liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori/collaudatore.

3. Per le variazioni dei lavori, in aumento o in diminuzione rispetto al progetto esecutivo, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si applicano l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3 - Obblighi della ditta appaltatrice

1. La ditta appaltatrice, a mezzo del legale rappresentante, dichiara di accettare, come di fatto accetta, l'appalto dei lavori anzidetti e si impegna a eseguirli in conformità e alle condizioni tutte contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale e negli altri elaborati del progetto esecutivo dei lavori.

2. Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale d'appalto nonché quelli ad essa imposti per legge o per regolamento. In particolare la ditta si obbliga al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, a pena di nullità del contratto.

3. La ditta è tenuta a installare, a propria cura e spese, all'esterno del cantiere, un cartello contenente i dati relativi all'appalto, che dovrà rimanere affisso per tutto il tempo di durata dei lavori.

Le dimensioni, le caratteristiche e il contenuto del cartello dovranno essere conformi alle prescrizioni indicate nell'art. 56 del capitolato speciale d'appalto e nella normativa in materia.

4. La ditta appaltatrice si impegna ad attivare, nel corso dei lavori, tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della circolazione nelle strade interessate e a impedire o prevenire fatti che causino danni alle persone, all'ambiente, alle opere o alle cose.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico della ditta appaltatrice. La stessa è civilmente e penalmente responsabile dei danni eventualmente arrecati a persone, animali o cose, per colpa propria o dei propri dipendenti, nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, e terrà sollevata la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità o azione possa essere intentata da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Art. 4 - Garanzie e Responsabilità

1. A copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e a garanzia di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, nonché a copertura della responsabilità civile della stazione appaltante per danni causati dalla ditta appaltatrice a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, la ditta stessa si obbliga a stipulare, e a trasmettere alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza assicurativa prevista dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123, per i massimali indicati all'art. del bando di gara. La copertura assicurativa suddetta dovrà conservare validità sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. La ditta appaltatrice sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall'inadempimento agli obblighi stabiliti dal presente contratto d'appalto e relativi allegati, a sopportare le spese e a sottostare alle penali previste.

3. A garanzia degli obblighi inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme del C.C.N.L. e delle leggi e regolamenti sulla tutela, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere, la ditta appaltatrice ha prestato la cauzione definitiva dell'importo di euro pari al 10% dell'ammontare del contratto ai sensi degli artt. 103 e 84 del D.Lgs. 50/2016, costituita mediante polizza fidejussoria n. , emessa dall'Agenzia di

La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; questa è progressivamente svincolata nei termini e per le entità indicati all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

4. All'emissione del certificato di regolare esecuzione, la ditta appaltatrice dovrà inoltre costituire la garanzia fidejussoria come da scheda - tipo 1.4 del DM 12 marzo 2004, n. 123. Il termine indicato al successivo art. 10, comma 3, per il pagamento della rata di saldo decorre dalla data di costituzione della garanzia suddetta.

Art. 5 - Subappalto

1. La stazione appaltante dà atto che, in sede di offerta, la ditta appaltatrice ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti opere o parti di opere:

..... e che gli stessi saranno ceduti in misura non superiore al limite del 20%.

Il subappalto è ammesso soltanto per le opere predette ed è sottoposto alle disposizioni del medesimo articolo 118, nonché dell'art. 3 della legge 136/2010, e successive modificazioni. I contratti di subappalto dovranno contenere una clausola nella quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010.

In assenza di tale clausola il relativo contratto è nullo e il subappalto non può essere autorizzato.

2. La ditta appaltatrice dovrà corrispondere ai subappaltatori, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). La stessa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato nei confronti degli stessi.

3. L'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi non si configura come attività affidata in subappalto. E' fatto comunque obbligo alla ditta appaltatrice di dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante in ordine a tali categorie di affidamenti.

Art. 6 – Disposizioni in materia di personale dipendente

1. La stazione appaltante dà atto che la ditta appaltatrice ha dichiarato in sede di gara di non essere soggetta agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15.

Art. 7 - Consegna dei lavori e termine di esecuzione

1. Le parti danno atto di aver sottoscritto in data il verbale di cantierabilità, nel quale danno atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

2. La ditta appaltatrice dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, compresa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza, secondo quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. 163/2006.

3. Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in 70 (settanta) giorni continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna;

4. Il tempo utile di cui al comma 3 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori; per l'ultimazione di eventuali singole parti frazionate autonome previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest'ultimo.

5. L'esecuzione dei lavori dovrà svolgersi, nel tempo prefissato, secondo il programma esecutivo delle lavorazioni presentato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 52 del capitolato speciale e approvato dalla stazione appaltante, e comunque nel rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 15, comma 2, lett. a), del presente contratto.

6. La ditta appaltatrice che, per cause a lei non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga, purché tale richiesta venga formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori indicato al precedente comma 3 e sempre che ricorrano i seguenti presupposti:

a) ritardi causati o impedimenti frapposti dalla stazione appaltante in relazione a proprie esigenze;

b) ritardi nell'esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali all'opera oggetto del presente contratto formanti oggetto di altri contratti in essere fra la stazione appaltante e terzi o da eseguirsi in amministrazione diretta;

c) sospensione dei lavori qualora circostanze imprevedibili, cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche, esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o altre circostanze speciali impediscano temporaneamente la regolare esecuzione dei lavori o la loro realizzazione a regola d'arte, ovvero per ragioni di pubblico interesse o necessità. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, decide in merito alla concessione della proroga.

Art. 8 – Collaudo

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Lo stesso ha carattere provvisorio e diviene definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, decorsi i quali senza che la stazione appaltante abbia emesso l'atto formale di approvazione, il certificato medesimo si intende tacitamente approvato.

2. La ditta appaltatrice risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile.

Art. 9 - Penalità

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine per l'esecuzione dei lavori indicato al precedente art. 7, comma 3, sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, con applicazione dell'art. 17 del capitolato speciale, cui le parti fanno espresso rinvio anche riguardo alle penali previste per gli altri casi di ritardo e alle relative modalità di applicazione.

2. E' fatta salva la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto, qualora la misura complessiva della penale applicata ai sensi del comma 1 dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto, e la ditta appaltatrice sarà tenuta al risarcimento del danno.

Art. 10 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 11 - Pagamenti

1. La ditta appaltatrice, nella persona del legale rappresentante, assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e successive modificazioni, a pena di nullità del contratto. La stazione appaltante dà atto che, con dichiarazione prodotta il , prot., la ditta appaltatrice ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso.

2. Non sono previsti pagamenti in acconto.

3. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato

entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. La liquidazione della rata di saldo è subordinata alla costituzione della garanzia di cui all'art. 4, comma 4, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

4. I certificati di pagamento verranno emessi entro 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il pagamento degli importi dovuti in base ai predetti certificati avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione dei certificati stessi e verrà effettuato con mandati di pagamento emessi sul Tesoriere comunale mediante bonifico sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, acceso presso l'istituto bancario , filiale di

5. La ditta appaltatrice si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante l'eventuale modifica o integrazione dei conti correnti dedicati all'appalto, precisando su quale di essi dovranno essere effettuati i pagamenti, e dei soggetti autorizzati a operare sugli stessi. In caso di cessione del corrispettivo dell'appalto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario e gli estremi del conto corrente dedicato acceso da questi presso banche o Poste Italiane SpA, oltre alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso. In difetto delle indicazioni predette, nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a soggetti non aventi diritto a riscuotere.

Art. 12 - Divieto di cessione

1. La ditta appaltatrice è tenuta a eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel presente contratto e lo stesso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 5 del presente contratto.

Art. 13 - Risoluzione e recesso del contratto

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, compreso l'accertamento di atti o comportamenti discriminatori di cui all'art. 43 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- b) frode, grave negligenza, o qualora la ditta appaltatrice contravvenga agli obblighi e condizioni stipulate, comprese le prescrizioni della direzione lavori, anche riguardo ai tempi di esecuzione, in modo tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- c) manifesta incapacità o inidoneità della ditta all'esecuzione dei lavori ovvero sospensione dei lavori o loro rallentamento, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) inosservanza delle disposizioni degli articoli 95 o 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui al successivo art. 15, su proposta motivata del coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e), del medesimo decreto;
- f) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse al presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, e successive modificazioni;
- g) nel caso di cui all'art. 9, comma 2, del presente contratto e negli altri casi

previsti dal capitolato speciale, dalle leggi e dai regolamenti in materia di appalti e contratti nei quali è parte la pubblica amministrazione, oltre che dalle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.

2. Nei casi previsti al precedente comma 1, alla ditta appaltatrice sarà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La stessa sarà tenuta al pagamento dei maggiori danni, senza pregiudizio dell'azione penale. Si applicano gli artt. 108 e segg. del D.Lgs. 50/2016.

3. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione alla ditta appaltatrice da effettuarsi con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

La ditta appaltatrice avrà diritto al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. La stessa dovrà rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori nel termine stabilito dalla stazione appaltante; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio a sue spese.

4. Alla ditta appaltatrice è riconosciuta la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ovvero il recesso dallo stesso, nei casi previsti per legge.

Art. 14 - Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, il foro territorialmente competente è esclusivamente quello del Tribunale di Treviso, fatte

salve le controversie devolute al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 119 e segg. del D.Lgs. n. 104/2010, per le quali è competente esclusivamente il Tribunale amministrativo regionale del Veneto.

Art. 15 - Domicilio

1. A tutti gli effetti del presente contratto, la ditta appaltatrice elegge domicilio presso la sede comunale.

Art. 16 - Norme di rinvio - Allegati

1. Formano parte integrante del presente contratto e vengono allegati ad esso il capitolato speciale e l'elenco dei prezzi unitari.

2. Formano altresì parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati ad esso, i seguenti documenti:

- a) il cronoprogramma, gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo dei lavori;
- b) il piano di sicurezza e coordinamento redatto dal progettista incaricato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
- c) il piano operativo di sicurezza redatto dalla ditta appaltatrice, trasmesso alla stazione appaltante il..... , prot. ;
- d) le polizze di cui all'art. 4 del presente contratto.
- e) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.

3. Per quanto qui non contemplato si farà riferimento e si intenderanno applicabili le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di legge e regolamento disciplinanti gli appalti di opere e provviste per conto dello Stato.

In particolare le parti fanno esplicito riferimento e rinvio al testo vigente del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50, al Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (per quanto ancora in vigore), nonché alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche, e successive modificazioni, e al capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2582 del 7 agosto 2007.

Art. 17 - Spese, Imposte, Tasse

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico della ditta appaltatrice, fatta eccezione per l'IVA, a carico della stazione appaltante.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati contenuti nel presente contratto e nei connessi documenti esclusivamente per le finalità amministrativo - contabili di cui all'art. 34, comma 1-ter, del D.Lgs. 196/2003. Le stesse consentono alla comunicazione dei propri dati personali a terzi esclusivamente per le finalità predette e per l'assolvimento dei connessi obblighi di legge o di regolamento, senza necessità di preventiva informazione ai sensi del citato art. 13.

Art. 19 - Registrazione e sottoscrizione del Contratto

Si chiede la registrazione a imposta fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A. E richiesto io, segretario rogante, ho ricevuto il presente atto steso da persona di mia fiducia su fogli bollati per complessive facciate, oltre alla presente, ne ho dato lettura alle parti ad alta e intelligibile voce, ed esse lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e

con me lo sottoscrivono, unitamente agli allegati di cui all'art. 16, comma 1, e ai documenti di cui all'art. 16, comma 2, del presente atto formanti parte integrante di esso anche se non materialmente allegati, la cui lettura viene omessa su espressa e concorde richiesta delle parti, avendo le stesse dichiarato di conoscere e di approvare.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la ditta appaltatrice:

Per la stazione appaltante: Angelo Visotto

Il segretario rogante: Antonella Viviani

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti approvano esplicitamente gli articoli 3, comma 4 (Responsabilità civile e penale), 5, comma 2 (Pagamenti ai subappaltatori), 12 (Divieto di cessione), 13, comma 3 (Recesso dal contratto).

Per la ditta appaltatrice:

Per la stazione appaltante: Angelo Visotto

Il segretario rogante: Antonella Viviani